

Breve nota a cura del Dottor Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei conti sulla Sentenza 255 del 2014 della Corte Costituzionale.

Il controllo sulle leggi della Regione siciliana è di natura successiva, secondo l'art.127 Cost..

Con sentenza n.314/2003, la Consulta affermava che alla Regione siciliana continuavano ad applicarsi le norme statutarie sul controllo delle leggi regionali e non l'art. 127 Cost. Tale soluzione si basava sull'"eccentricità" del procedimento previsto dallo Statuto regionale, che si riteneva precludesse ogni comparazione con il sistema dettato dallo stesso art.127 Cost. Pertanto, la Corte Costituzionale adottava un criterio differente rispetto alle altre regioni ad autonomia speciale, nei cui confronti lo stesso Giudice delle leggi aveva già esteso, secondo la clausola di "maggior favore" prevista dall'art.10 della legge Cost. n.3/2001, la disciplina dettata dall'art.127 Cost., in quanto regola che assicura un maggiore estensione dei rispettivi livelli di autonomia.

In tale contesto, la stessa Corte Costituzionale - ritenendo che la questione debba essere riesaminata, nell'ambito di un giudizio instaurato dal Commissario dello Stato avverso una delibera legislativa approvata dall'A.R.S. - ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 31, comma 2, della legge n.87/53, come sostituito dall'art.9, comma 1, della legge n.1"31/2003, nella parte in cui esclude "le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dall'art.127 Cost., per contrasto con l'art. 10 della legge cost. n.3 del 2001".

La Consulta, con l'allegata sentenza n.255/2014, afferma che il citato art.9 della legge 131/2003 è entrato in vigore in data anteriore alla richiamata sentenza n.314/2003. Quest'ultima disposizione, precisa la Consulta, confermava il controllo previsto dalle norma statutarie e, di conseguenza - precludendo l'

accertamento dell'eventuale "cedevolezza delle norme statutarie " rispetto all'art.127 Cost., disposizione da cui deriva un grado più elevato di autonomia regionale - la questione proposta è rilevante.

Ciò posto, la Corte Costituzionale - dopo aver affermato che il sistema di controllo statutario, stante la sua natura preventiva, è connotato da una minore garanzia dell'autonomia regionale rispetto a quella che deriva dall'art.127 Cost, il quale, invece, prevede un controllo di tipo successivo - estende anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa stabilito dal citato art. 127 Cost.. Il Giudice costituzionale, in definitiva, ad esito della comparazione dei due sistemi di controllo sulla base della predetta "clausola di maggior favore" di cui all'art.10 della legge Cost. n.3/2001, dichiara l'illegittimità costituzionale del citato art. 31, comma 2,della legge n.87/53, come sostituito dall'art.9, comma 1, della legge n.131/2003, in ordine alla permanenza della forma di controllo previsto dallo Statuto della Regione siciliana. Pertanto, il controllo successivo previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall'art.127 Cost. e dall'art.31 della legge n.87/53 si applica anche alla Regione siciliana, mentre non trovano più applicazione gli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto.